



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**- Sezione Lavoro -**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 3192/2015 R.G.L. promossa da:

**ASSOCIAZIONE LAVORATORI PINEROLES**, C.F. 94533590017, con sede in Pinerolo (TO), via Bignone n. 89, in persona del procuratore speciale sig. Enrico Lanza, per procura notaio dott. Caterina Audano rep. 248 in data 2.3.2015, elettivamente domiciliata in Torino, via Gropello n. 28, presso lo studio degli avv.ti Maria Spanò e Simone Bisacca che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per delega in atti.

PARTE ATTRICE

**C O N T R O**

**TEKFOR S.P.A.**, P.I. 07580300015, in persona del suo Procuratore, dott. Fabrizio Zanobini, con sede in Avigliana, via M. L. King n. 6, elettivamente domiciliata in Torino, via Cavalli n. 12, presso l'avv. Valeriano Ferrari, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce alla copia notificata del ricorso.

PARTE CONVENUTA

**Oggetto:** condotta antisindacale

**Conclusioni delle parti:** come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 414 cpc l'ASSOCIAZIONE SINDACALE LAVORATORI PINEROLES (di qui in poi, per brevità, ALP) ha convenuto in giudizio la TEKFOR spa chiedendo al tribunale a) alla luce dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva sottoscritti da ALP, di dichiarare antisindacale il comportamento della società consistente in particolare nel disconoscimento della RSA costituita ex articolo 19 Statuto dei Lavoratori, a2) in subordine, alla luce della rappresentatività nei fatti di ALP e del consenso dei lavoratori della convenuta nei suoi confronti, di dichiarare antisindacale rifiuto della società di incontrare ALP ed i suoi rappresentanti ad un tavolo di contrattazione aziendale in base alla piattaforma rivendicativa presentata da ALP; b) conseguentemente, in ogni caso, adottare i più opportuni provvedimenti al fine di rimuovere gli effetti delle dichiarate condotte antisindacali, ed in particolare: b1) ordinare la società di riconoscere la RSA di ALP e i suoi dirigenti nell'unità produttiva di Villar Perosa (TO); b2) di

ordinare la società di riconoscere alla RSA di ALP e dai suoi dirigenti ogni conseguente diritto di legge e/o contratto e, in particolare, il diritto di indire assemblee ex art. 20 e di godere dei permessi sindacali retribuiti ex art. 23 S.L. il diritto di affissione, di usufruire di un idoneo locale per svolgere la propria attività, e tutto quanto previsto dal titolo terzo della legge 300/970 e dal CCNL industria metalmeccanica privata; b3) di ordinare la convenuta di fissare entro il termine che il giudicante riterrà congruo un incontro con la RSA della ricorrente ed i suoi dirigenti al fine di discutere la piattaforma rivendicativa presentata da ALP ed ammettere ALP e la sua dirigenza tutti tavoli di contrattazione in essere futuri che riguardano l'unità produttiva di Villar Perosa (TO); c) di ordinare alla convenuta di non reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali; d) di disporre che la sentenza venga affissa nelle bacheche aziendali per mesi tre e pubblicata a spese della convenuta sul quotidiano a diffusione nazionale *La Stampa* e sul settimanale locale *Eco del Chisone*.

Si è costituita la società convenuta la quale, in via preliminare ha eccepito 1) l'erroneità del rito prescelto, ritenendo competente il tribunale ordinario, 2) la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo che la parte ricorrente avrebbe dovuto avanzare la propria domanda nei confronti della Commissione elettorale, "*quale gestita direttamente ed esclusivamente dalla RSU*" , 3) l'improcedibilità della domanda, in quanto promossa senza aver prima esperito "*i necessari rimedi amministrativi*"; nel merito, la società ha chiesto di respingere la domanda, deducendo di aver tenuto un comportamento "*necessariamente vincolato dalle decisioni assunte dal sindacato in applicazione della normativa vigente*" (la sottolineatura è nel testo, n.d.e.).

La causa, ritenuta matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata discussa dalle parti all'udienza del 30 settembre 2015 ed all'esito decisa come da dispositivo trascritto in calce.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve esser esaminata l'eccezione di "*erroneità del rito*", che si risolve, a ben vedere, in un'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro. La convenuta ritiene infatti che sia competente il tribunale ordinario posto che la presente controversia non troverebbe "*origine in un rapporto di lavoro subordinato ovvero di parasubordinazione*" e che l'associazione ricorrente non sarebbe un soggetto legittimato ad agire ex art. 28 l. 300/70.

L'eccezione è infondata.

È consolidata e convergente la giurisprudenza della Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 54 del 1974) e della Corte di Cassazione (cfr. *ex plurimis*, Cass. 15.11.2012 n. 20091) secondo cui per cui la procedura ex art. 28 St.Lav. costituisce una forma particolarmente rapida ed informale di tutela di diritti che possono, però, essere tutelati anche nelle forme e con le regole del rito del lavoro ordinario. Nella disciplina dettata dall'art 28 l. n. 300/70 devono



tenersi separate la parte relativa al procedimento sommario d'urgenza e la parte di carattere sostanziale, con la conseguenza che, attraverso il procedimento ordinario (promosso, come stabilito dal comma 3 dell'art. 28, davanti al pretore – ora tribunale – “*in funzione di giudice del lavoro*”), possono ottenere tutela sostanziale rispetto a condotte ascrivibili alla fattispecie declinata dall'art 28 Stat.Lav. anche soggetti che siano privi di legittimazione ad agire mediante il procedimento sommario d'urgenza.

Non giova certamente alla tesi della società neppure il provvedimento dalla stessa prodotto all'udienza del 26.6.2015 (emesso dal tribunale ordinario di Roma all'esito di procedimento ordinario di cognizione ex art. 702 bis cpc), perché in quel caso era stato chiesto al tribunale - dalla CONFEDERAZIONE Usb e dall'UNIONE SINDACALE DI BASE Lavoro Privato, nei confronti di CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL - non di accertare l'antisindacalità di una condotta datoriale (come nel presente giudizio) ma di dichiarare la nullità di alcune clausole dell'Accordo Interconfederale 10.1.2014 (cd. Testo Unico sulla rappresentanza, di qui in poi, per brevità, T.U.).

Deve in conclusione ritenersi che la presente controversia sia stata correttamente radicata avanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro.

2. La società ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva “*in quanto la ricorrente avrebbe dovuto avanzare la propria domanda nei confronti, se del caso, della Commissione Elettorale, quale gestita direttamente ed esclusivamente dalla RSU*”.

L'eccezione non appare meritevole di accoglimento.

La legittimazione passiva deve essere verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda ed al rapporto in essa istituito tra il convenuto e la fattispecie dedotta quale *causa petendi*. Nel caso in esame l'associazione ricorrente non ha mosso alcuna doglianza riferita all'esclusione dalle elezioni per la RSU ed ha invece chiesto l'accertamento del suo diritto a costituire in azienda una RSA, diritto negato dalla convenuta la quale si pone dunque come suo legittimo contraddittore.

3. Sempre nella comparsa di risposta, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non esser stati esperiti “*i relativi rimedi amministrativi*”, ed in particolare la procedura di cui all'art. 20 del T.U., secondo cui “*avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato provinciale dei Garanti*”.

Anche tale eccezione si rivela manifestamente infondata.

Premesso che nessuna norma di legge e neppure il T.U. del 10.1.2014 prevedono l'improcedibilità della domanda giudiziale in assenza del ricorso al Comitato dei Garanti, ci si può limitare ad osservare che l'o.s. ricorrente non ha sottoscritto il T.U., che un è accordo concluso da altri sindacati e che dunque in quanto tale – come pure sostenuto dalla stessa convenuta in altra parte della comparsa di risposta - non può avere efficacia *erga omnes*.



4. Infine, deve esser respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, spiegata in sede di discussione dalla società, la quale ha sostenuto che ALP, essendo un'associazione, "*non sarebbe un sindacato*". Premesso che non si comprende quale dovrebbe essere, secondo la parte convenuta, la natura giuridica di un sindacato, si può banalmente osservare che la forma organizzativa storicamente prevalente del fenomeno sindacale è certamente quella associativa. L'eccezione, oltre che palesemente infondata, anche appare pretestuosa, avendo la resistente del tutto obliterato l'attività sindacale pacificamente svolta da ALP in azienda, senza soluzione di continuità, dal 1993 ad oggi, come documentata in atti (cfr. docc. 6 e ss. ric): la stessa TEKFOR, ad esempio, ha considerato l'o.s. ricorrente quale legittima rappresentante dei lavoratori – e quindi quale proprio interlocutore – anche in occasione della recente fusione per incorporazione, come si evince dal verbale di accordo ex art. 47 l. 428/1990 prodotto *sub* doc. 13 ric.

5. Nel merito, la domanda appare fondata nei limiti che si diranno.

La rappresentatività di un sindacato, secondo i più recenti insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, deriva dalla sua capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale. La Consulta – esaminando il disposto dell'art. 19 l. 300/70 come amputato dall'esito referendario ed interrogandosi su cosa debba intendersi per "*associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva*" – ha dapprima chiarito che per costituire RSA non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato da altri, ma occorre la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto sottoscritto, dovendosi intendere come tale solo quello c.d. normativo, cioè quello che regola in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un settore importante della loro disciplina (cfr., tra le altre, sentenza n. 244/96). Più di recente, poi, con la nota sentenza n. 231/2013, la Corte Costituzionale, superando il dato letterale dell'art. 19 St.Lav., ha affermato che è condizione necessaria e sufficiente per costituire rappresentanze sindacali aziendali l'aver partecipato effettivamente alle trattative, indipendentemente dalla sottoscrizione del testo finale del contratto.

La ALP rivendica il diritto di costituire RSA, ed a tal fine ha dedotto nell'atto introduttivo del giudizio (producendo documentazione a corredo), di possedere il requisito di cui all'art. 19 l. 300/70 come inteso dalla più recente giurisprudenza costituzionale d'anziché brevemente passata in rassegna, tanto con riferimento all'avvenuta partecipazione alle trattative quanto con riferimento all'avvenuta sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro cc.dd. normativi applicati nell'unità produttiva di Villar Perosa. Tali circostanze di fatto, come osservato dalla Difesa attrice sin dalla prima udienza, non sono state oggetto di tempestiva contestazione – né specifica e neppure generica – ad opera della società convenuta, la quale si è limitata, per paralizzare la domanda avversaria, a dedurre l'operatività della "*normativa vigente*", e cioè del T.U. del



10.1.2014, che a suo parere attribuirebbe “*rappresentanza generale*” alla RSU (perché eletta da tutti i lavoratori) ed escluderebbe la possibilità di costituire RSA.

Appare dunque non rilevante la questione di costituzionalità (sollevata dalla parte resistente in sede di discussione), per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 19 l. 300/70 (“*manchevole nella parte in cui non definisce oggettivamente i termini di richiesta/opportuna rappresentatività delle OO.SS. abilitate alla designazione delle RSA, nella prospettiva di evitare il frazionamento sindacale e di limitare il contenzioso con la conseguente aleatorietà dei giudizi ed il relativo conflitto fra le pronunzie, con lesione del principio di certezza del diritto*”: cfr. nota scritta allegata al verbale del 30.9.2015)<sup>1</sup>, perché nel caso in esame deve ritenersi pacificamente sussistente in capo all’o.s. ricorrente – ex art. 115 cpc, in assenza di tempestiva contestazione – il requisito di cui all’art. 19 l. 300/70, come delineato dalla giurisprudenza costituzionale.

Si deve solo aggiungere, in questa sede, che neppure in fase stragiudiziale la società ha disconosciuto in capo ad ALP la sussistenza del requisito di cui all’art.19 cit., essendosi limitata a sostenere di essersi attenuta “*allo stretto dettato normativo*” di cui al T.U. 14 gennaio 2014 e dunque di essere vincolata alle decisioni assunte dalla Commissione elettorale, decisioni “*non oggetto di contestazione nelle sedi competenti*” (cfr. doc. 39 ric).

L’argomento utilizzato dalla società convenuta per respingere le richieste della controparte non appare condivisibile.

Com’è noto, in data 10.1.2014 è stato firmato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, un accordo in tema di rappresentanza sindacale, cd. T.U. sulla Rappresentanza, a seguito della precedente sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 attuativo dell’Accordo del 28 giugno del 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (doc. 1 conv.). A tale accordo hanno successivamente aderito altre sigle sindacali ma non l’o.s. ricorrente.

Trattandosi di un contratto di diritto comune, il T.U. ha forza di legge tra le sole parti stipulanti (ex art. 1371 comma 1 cc) e non produce effetti nei confronti dei terzi (ex art. 1372 comma 2 cc). Sulla base di tale ovvia premessa si deve necessariamente concludere che il T.U. regola i comportamenti e pone delle limitazioni esclusivamente nei confronti dei soggetti firmatari, “*ma non incide sui diritti sindacali delle organizzazioni che non intendono aderire*” e non impedisce a queste ultime “*di esercitare tutti i diritti sindacali riconosciuti e tutelati dalla Costituzione e dalla legge*” (così il tribunale di Roma nel provvedimento del 15.5.2015 prodotto dalla stessa società convenuta all’udienza del 16.6.2015).

---

<sup>1</sup> Peraltro, al quesito posto dalla parte resistente la Consulta ha già risposto con la sentenza n. 231/2013, nella quale da un lato ha meglio delineato il requisito previsto dall’art. 19 l. 300/70 per la costituzione delle RSA (assegnando preminenza al dato sostanziale della partecipazione attiva alle trattative piuttosto che al dato formale dell’avvenuta sottoscrizione del contratto applicato nell’unità produttiva), dall’altro ha affermato che spetta solo al legislatore l’individuazione del criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale.



Il T.U. non produce dunque alcun effetto nei confronti delle organizzazioni che, esercitando la propria libertà sindacale (ex art. 39 Cost), hanno ritenuto di non aderirvi: solo le oo.ss. stipulanti, sottoscrivendo l'accordo, hanno rinunciato a costituire proprie RSA in caso di partecipazione alle elezioni della RSU (come previsto dalla "*clausola di salvaguardia*" di cui all'art. 8 parte II del T.U).

Non può quindi in alcun modo ritenersi, da un lato, che l'organizzazione ricorrente sia divenuta parte del complessivo sistema di relazioni sindacali cui il T.U. ha dato vita, dall'altro, che l'avvenuta conclusione di tale accordo – *inter alios* – possa sottrarre alla parte attrice (come sostenuto dalla convenuta) i diritti ad essa riconosciuti dalla legge e dal CCNL, tra i quali la costituzione di RSA ex art. 19 l. 300/70 e gli altri diritti di cui al titolo terzo dello Statuto con riferimento all'unità produttiva di Villar Perosa.

Deve in conclusione esser dichiarata l'antisindacalità della condotta della TEKFOR, consistita nel disconoscimento della RSA costituita dalla ALP, dovendo invece esser assicurate a detta RSA – come richiesto in ricorso - tutte le prerogative previste dalla legge e dai contratti collettivi a fronte del suo legittimo insediamento (il solo riferimento alla legge e non anche ai contratti collettivi contenuto nel dispositivo è un evidente errore materiale che deve essere emendato).

Da tale pronuncia non può invece discendere, quale ulteriore, necessaria conseguenza, l'ordine alla società di fissare entro il termine che il giudicante riterrà congruo un incontro con la RSA al fine di discutere la piattaforma rivendicativa presentata da ALP e di ammettere la RSA ALP "*a tutti i tavoli di contrattazione in essere e futuri*", come richiesto in ricorso.

Il potere di contrattare a livello aziendale, nel sistema delineato dallo Statuto dei Lavoratori (del quale la parte ricorrente ha invocato l'applicazione), non rientra tra le prerogative delle rappresentanze sindacali aziendali (fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in materia di controlli a distanza).

Di ciò è evidentemente consapevole la stessa parte attrice, la quale non a caso fonda la propria domanda solo su un passaggio della citata sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale, in cui si legge: "*la libertà di azione della organizzazione sindacale che...trova a monte, in ragione della sua acquisita rappresentatività, la tutela dell'art. 28 dello Statuto nell'ipotesi di un eventuale, non giustificato, suo negato accesso al tavolo delle trattative...*".

Ad avviso di questo giudice, non può ritenersi che in forza di questa sola sentenza, o meglio, in forza di un *obiter dictum* di questa sentenza, possa esser riconosciuto nel nostro ordinamento un obbligo a trattare.

Basta infatti leggere fino in fondo la motivazione per rendersi conto che la Consulta, nell'ultimo capoverso, nel rivolgere al legislatore l'invito ad individuare un criterio selettivo della rappresentatività sindacale in caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, passa in rassegna le possibili soluzioni che possono essere adottate, tra le quali "*l'introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una*



*determinata soglia di sbarramento*". Ciò significa che *de iure condito* un simile obbligo in via generale non esiste.

Diverso dall'obbligo a trattare è certamente l'obbligo di non escludere dalle trattative, senza giustificato motivo, associazioni sindacali dotate di effettiva rappresentatività, ma si tratta di una questione che esula dal presente giudizio, non essendo stato dedotto dalla parte attrice nell'atto introduttivo che la società convenuta la abbia sin qui esclusa dai tavoli di contrattazione con altri sindacati in conseguenza del disconoscimento della RSA.

**6.** In conclusione, nei limiti dianzi esposti il ricorso merita accoglimento. Può esser accordata la richiesta di esporre del presente provvedimento nelle bacheche aziendali, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli della condotta di cui è stata accertata l'antisindacalità, mentre non si ravvisano i presupposti per la richiesta di pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali, non essendo stato dedotto che la questione abbia avuto fuori dall'azienda una risonanza tale da giustificare una siffatta forma di comunicazione della decisione.

Le spese di lite - liquidate in dispositivo sulla base del valore indeterminato della controversia, secondo gli importi medi di cui al DM 55/2014 - devono esser poste a carico della parte convenuta in considerazione della preponderante soccombenza e della manifesta infondatezza di tutte le eccezioni preliminari.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art.429 c.p.c,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

in parziale accoglimento del ricorso,

dichiara l'antisindacalità del comportamento della TEKFOR spa consistito nel disconoscimento della RSA costituita da ALP,

ordina alla società convenuta di riconoscere alla RSA ALP i diritti di cui al titolo III della legge n. 300/1970;

dispone che la presente sentenza sia affissa nelle bacheche aziendali per tre mesi;

condanna la società convenuta a rimborsare alla o.s. ricorrente le spese di causa, liquidate in € 7025,00, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CPA e c.u. se versato.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Torino, 30/09/2015

Il Giudice

Roberta PASTORE

